

Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni in materia di violazioni ai regolamenti, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Applicazione delle disposizioni generali
- Art. 3 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 4 – Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità, concorso di persone, solidarietà
- Art. 5 – Non trasmissibilità dell'obbligazione
- Art. 6 – Applicazione delle sanzioni accessorie
- Art. 7 - Soggetti Accertatori
- Art. 8 – Verbale d'accertamento
- Art. 9 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 10-Procedimento
- Art. 11-Opposizione ai verbali di accertamento
- Art. 12-Ordinanza-Ingiunzione
- Art. 13-Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
- Art. 14-Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art. 15-Riscossione coatta
- Art. 16-Aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Art. 17-Prescrizione
- Art. 18-Entrata in vigore

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7, 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 50 comma 5 e dell'art. 54, comma 4, del medesimo Testo Unico. Restano ferme le sanzioni amministrative diverse disposte per particolari violazioni da specifiche disposizioni di legge.
2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

ART. 2 Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.

4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.
5. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale e relative ad ordinanze contingibili ed urgenti.

ART. 3

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti comunali, ordinanze sindacali e dei responsabili dei Servizi, non adottate ai sensi dell'art. 50 comma 5 e dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 1 quater, comma 5, della legge 20.5.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento).
2. Per ogni ipotesi sanzionatoria, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti minimo e massimo indicati nel prontuario allegato " A " parte integrante del presente regolamento Per tutti i casi non specificamente previsti nell'allegato, si applicano gli importi di minimo e di massimo previsti dalla legge. Il Comune, con i regolamenti disciplinanti le diverse materie di competenza, può stabilire, per diverse tipologie di violazioni ed in relazione alla loro gravità, sanzioni amministrative differenziate, pur entro i limiti di legge.
3. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
4. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dei responsabili dei Servizi che, in relazione alle sanzioni amministrative, facevano riferimento all'art. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
5. Per i regolamenti e ordinanze sindacali e dei responsabili dei Servizi in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i limiti edittali delle sanzioni amministrative sono determinati secondo gli schemi indicati nell'allegato " A " al presente regolamento
6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
7. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato (qualora ne sia prevista la notifica a soggetti determinati), salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto stesso. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti decorso il periodo di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto.
8. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa e relative alle ordinanze e ai regolamenti comunali, spettano al Comune, salvo diversa disposizione di legge.
9. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 4

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità, concorso di persone, solidarietà

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità e di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
6. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.
7. Il proprietario della cosa servita a commettere la violazione, o gli altri soggetti previsti dall'art. 6 della L. 689/1981, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non provano che la cosa è stata utilizzata contro la loro volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita

dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

ART. 5

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

ART. 6

Applicazione delle sanzioni accessorie

- 1 L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quando prevista, salvo i casi di sanzioni accessorie particolari, previsti in testi di legge nazionali o regionali, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2 Qualora dalla violazione siano conseguiti danni a beni pubblici, interruzione del pubblico transito o situazioni di rischio per la pubblica incolumità, l'Autorità Comunale ordina al trasgressore e agli obbligati in solido la rimessa in pristino o l'eliminazione della situazione di rischio; qualora gli obbligati non vi ottemperino entro i termini, il Sindaco o il Responsabile dei Servizi competente può disporre l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico del contravventore.

ART. 7

Soggetti Accertatori

1. le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.
2. Le risultanze del procedimento sanzionatorio dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio competente per l'adozione del provvedimento, ai sensi del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 8

Verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a)- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b)- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c)- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d)- la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e)- l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f)- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g)- le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h)- l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i)- l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - j)- la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
- 3 Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

- 4 Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
- 5 Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 150 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni per i residenti all'estero.

ART. 9

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. Nel caso, la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 11.

ART. 10

Procedimento

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, i soggetti indicati all'articolo 7 del presente regolamento trasmettono il rapporto, con riferimento all'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al responsabile dei Servizi competente, in base al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione.

ART. 11

Opposizione ai verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, possono far pervenire all'autorità competente (di norma il Segretario Comunale), fatte salve le competenze attribuite per legge a soggetti diversi, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Noventa di Piave, indirizzato all'autorità competente a decidere sul ricorso (di norma il Segretario Comunale) ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

ART. 12

Ordinanza-Ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, l'autorità competente indicata all'articolo 11, entro 120 giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione, entro i limiti prestabiliti di minimo e massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

3. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

ART. 13

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di San Donà di Piave entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria, salvi i casi di competenza di un giudice diverso ai sensi dell'art. 22 bis della citata L. 689/1981. Il giudizio di opposizione è regolato dalla legge 24. novembre 1981, n.689 e dal D.Lgs. 30. dicembre 1999 n. 507 e successive modifiche.
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

ART. 14

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. L'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in un numero di rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a 15,50 euro. La richiesta deve essere presentata al Comune di Noventa di Piave entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. In caso di avvio delle procedure di riscossione coattiva si applicano le disposizioni circa l'eventuale rateizzazione a procedura coattiva avviata applicabili, in via generale, alle entrate del Comune.
2. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
3. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

ART. 15

Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore (la maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti da diverse disposizioni di legge). Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 14, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

ART. 16

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può provvedere all'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento, comunque all'interno dei limiti di minimo e massimo importo delle sanzioni previsti dalla legge.

ART. 17

Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

ART. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di compiuta pubblicazione della delibera di approvazione all'albo comunale.

Tabella " A "

Determinazione delle nuove misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Articolo	Violazione	Mis.Minima Euro	Mis.Massima Euro	Mis.Ridotta Euro
Art. 49	Spargere strame,paglia o altre materie sulle strade dell'abitato	50	300	100
Art. 50	Gettare immondizie, acqua od altro sulla pubblica via	50	300	100
Art. 52	Tenere sempre pulito il suolo occupato dai commercianti	50	300	100
Art. 53 com.1	Smuovere o guastare il selciato del suolo pubblico	83	500	166
Art. 53 com. 2	Danneggiare o insudiciare monumenti,opere o manufatti pubblici e privati	83	500	166
Art. 54	Affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie manifesti o scritti	83	500	166
Art.55	Soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici	83	500	166
Art.57	Gettare immondizie sotto le pubbliche fontanelle, lavarvi i panni od altro	50	300	100
Art. 58	Lavare botti,tini ed altri recipienti sulla pubblica via	50	300	100
Art. 60	Danneggiare alberi, sedili, aiuole, viali pubblici	83	500	166
Art. 61	Sfregiare, deturpare,danneggiare lapidi	83	500	166
Art. 62	Impedire la caduta di oggetti dalle finestre, terrazze, balconi	60	360	120
Art. 63	Appendere oggetti sudici,biancheria od altro, batterli, scuoterli od esporli sulla pubblica via	50	300	100
Art. 64	Portare,depositare,gettare la neve sulla pubblica via dai cortili o altri luoghi interni delle case	60	360	120
Art. 68	Usare precauzioni nel togliere ghiaccio dalle balconate, tetti ed in altre sporgenze	50	300	100
Art. 69	Tenere i fabbricati prospicienti le pubbliche vie in buono stato	83	500	166
Art.70	Riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via	50	300	100
Art. 72	Mettere in sicurezza da opportuni ripari i luoghi di pubblico passaggio ingombri da materiali	60	360	120
Art.73 Com. 1	Recare danni alla pubblica illuminazione e pubbliche fontane	83	500	166
Art. 73 com. 2	Spegnere le luci pubbliche durante la notte	83	500	166
Art. 74	Abbandonare in luogo pubblico cavalli od altri animali da tiro e da soma	50	300	100
Art.75	Condurre tori in modo da non recare altrui nuocimento o danno	50	300	100
Art. 76 com. 1	Accedere ai campanili senza autorizzazione	50	300	100
Art. 76 com. 2	Uso smoderato della campane	50	300	100
Art.77	Proibito bagnarsi ed addestrarsi al nuoto nelle acque del territorio comunale fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore fissate dall'Autorità Comunale	50	300	100
Art. 78	Giocare nelle vie,piazze e luoghi pubblici o privati, se non recintati, con palla, pallone, con bocce ed altri giochi pericolosi il lancio di materie esplosive e atti consimili recando spavento o molestia alle persone	60	360	120
Art. 79	Gettare pietre, palle di neve ed altri oggetti atti ad offendere nei luoghi pubblici, pattinare, giocare con carrettini a pattino sul ghiaccio e sui marciapiedi	50	300	100

Art. 80	Trasportare le falci, seghe, ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire in modo da escludere qualunque danno o pericolo alle persone o cose	83	500	166
Art. 82	Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 Uso moderato degli apparecchi radiofonici all'interno dell'abitato. Stessa limitazione per le radiodiffusioni e orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.	83	500	166
Art.85	Recare disturbo al riposo dei cittadini con canti, schiamazzi, voci nelle ore serali o notturne	83	500	166
Art.88	Accendere senza permesso dell'Autorità tanto di giorno che di notte razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò sulle vie, piazze o nelle vicinanze dell'abitato	83	500	166

Tabella " B "

Determinazione delle nuove misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Articolo	Violazione	Mis.Minima Euro	Mis.Massima Euro	Mis.Ridotta Euro
Art.7	Divieti ed obblighi generali	25	150	50
Art.8 com.5	Conferimento rifiuti speciali e pericolosi nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per accogliere rifiuti urbani	83	500	166
Art.14	Inottemperanza alle prescrizioni relative al servizio di raccolta con contenitori stradali se non pericolosi e non ingombranti Se pericolosi od ingombranti	25 83	150 500	50 166
Art. 29	Pulizia dei mercati – Mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi	25	150	50
Art. 30	Introdurre rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie	25	150	50
Art.31	In occasione di feste, sagre, corse ecc.mantenere pulite le aree occupate	25	150	50
Art. 36	Provvedere alla costante pulizia dell'area occupata dai gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessione di aree pubbliche	25	150	50
Art. 38	Tenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico, non abbandonare residui di alcun genere, in occasione di attività di costruzione. Rifacimento o ristrutturazione di fabbricati	25	150	50
Art. 39	Aree di sosta temporanea e ad uso speciale – Mantenere le aree pulite da parte dei fruitori	25	150	50

Tabella " C "

Determinazione delle nuove misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo	Violazione	Mis.Minima Euro	Mis.Massima Euro	Mis.Ridotta Euro
Art. 33 com 3	Inosservanza di altre prescrizioni contenute nel regolamento, ordinanze o provvedimenti in esso previsti	51	306	102

Tabella " D "

Determinazione delle nuove misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI PUBBLICHE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo	Violazione	Mis.Minima Euro	Mis.Massima Euro	Mis.Ridotta Euro
Art. 32 com 2	Omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione, comprese le occupazioni illecite (fatto salvo l'applicazione delle sanzioni tributarie previste dall'art. 53 del D.Lgs. n.507/93)	25	150	50

Tabella " E "

Determinazione delle nuove misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE-PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Articolo	Violazione	Mis.Minima Euro	Mis.Massima Euro	Mis.Ridotta Euro
Art.30 com.1	Inosservanza delle norme contenute nel regolamento,fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 L. 1/90	83	500	166
Art.30 com.2	Inosservanza norme igienico sanitarie di cui agli artt. 19-23, salvo che il fatto non rivesta carattere più grave di violazione alle Leggi sanitarie	25	150	50

Tabella " F "

Determinazione delle nuove misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo	Violazione	Mis.Minima Euro	Mis.Massima Euro	Mis.Ridotta Euro
35 com.2	Violazioni norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti (fatto salvo le sanzioni tributarie ed interessi previste dagli artt. 33 e 34)	83	500	166

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 78 del Regolamento Comunale D'Igiene che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 giusta delibera di Giunta Comunale n. 64 del 12/04/2005, per le violazioni alle norme di altri regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative da specifiche disposizioni di legge, o che prevedano sanzioni diverse da quelle indicate nel D.Lgs. 267/2000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/agosto/2000 n. 267, che prevede il pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge n. 689/1981, è dato facoltà alla Giunta Comunale di stabilire diversi importi del pagamento in misura ridotta (nel rispetto dei limiti di legge).